

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 25

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO

FANTE ANTONIO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 3 ottobre 1968

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Roma, 30 settembre 1968.

Il Procuratore della Repubblica in Rovigo ha iniziato procedimento penale contro l'avvocato Fante Antonio per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta rinnovata dal Procuratore della Repubblica in Rovigo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 258/65 della Procura di Rovigo).

Il Ministro
GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Rovigo, 18 luglio 1968.

Il 15 febbraio 1965 nel corso della riunione del Consiglio comunale di Rovigo il consigliere avvocato Elio Busetto parlando del

prefetto della provincia esclamava: « Io non lo chiamo eccellenza, perché è un titolo che non gli spetta »; al che un altro consigliere, l'avvocato Antonio Fante replicava: « Perché allora chiami onorevoli quei cialtroni là?! ».

Poco dopo il consigliere comunale ed ex deputato, onorevole Cibotto Carlo, chiedeva all'avvocato Fante chiarimenti per la frase di cui sopra, al che il secondo spiegava che egli aveva inteso riferirsi a quei deputati, i quali, in aperta violazione della legge, avevano convalidato l'elezione a deputato dell'avvocato Franchi di Vicenza, mentre era pacifico che egli aveva avuto un maggior numero di preferenze. Aggiungeva che, per esempio, non riteneva onorevole il deputato D'Onofrio. Questa affermazione provocava le ire di un altro consigliere, tale Bonatti Emilio, il quale si scagliava contro l'avvocato Fante, provocando una colluttazione.

Siccome nei fatti susposti erano ipotizzabili a carico dell'avvocato Fante Antonio il reato di vilipendio aggravato alle istituzioni costituzionali (articoli 290 e 292-bis del codice penale) e a carico del Bonatti Emilio quello di oltraggio pluriaggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo e ultimo paragrafo, del codice penale) si trasmettevano gli atti richiedendo l'autorizzazione a procedere necessaria per il primo reato (articolo 313 del codice penale).

Con nota del Ministero di grazia e giustizia del 17 maggio 1967 si restituivano gli atti per l'eventuale applicazione dell'amnistia a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 322. Però, mentre il Bonatti accettava il beneficio, l'avvocato Fante lo rifiutava, per cui si restituivano gli atti, ripetendo la richiesta d'autorizzazione.

Con nota dello stesso Ministero del 20 giugno 1968 gli atti venivano nuovamente restituiti a questo ufficio per fine legislatura.

In conseguenza questa Procura della Repubblica ripete, ancora una volta, la richiesta di autorizzazione.

Il Procuratore della Repubblica

DR. G. CERASOLI, *Sostituto*